

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22

Del 29.04.2016.

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2016.

Duemilasedici il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19,10 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/03/1986, n. 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 23.04.2016 prot. n. 3812, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale;

N.	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
01	SCIRA GIUSEPPE		PRESIDENTE	X	
02	PISCITELLO ROSARIA		CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO MATILDE		CONSIGLIERE	X	
04	BARBERA PAOLO		CONSIGLIERE	X	
05	SALERNO ROSALIA		CONSIGLIERE	X	
06	MATASSA VINCENZO		CONSIGLIERE	X	
07	SERRUTO PASQUALE		CONSIGLIERE	X	
08	GENOVESE CONCETTA		CONSIGLIERE	X	
09	PISCITELLO TINDARA		CONSIGLIERE	X	
10	LONGO STEFANO		CONSIGLIERE	X	
11	DIMAGGIO ANTONIO		CONSIGLIERE	X	
12	GULIOSO PIETRO		CONSIGLIERE	X	
13	PARELLO GIUSI SANTA		CONSIGLIERE	X	
14	CASTAGNA GABRIELE		CONSIGLIERE	X	
15	MICELI ANTONIO		CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 15 - In carica n. 15 - Presenti n. 13 Assenti n.02

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Geom. Scira Giuseppe nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti : il Sindaco Tudisca - Vice Sindaco - Assessori Guadagna - Grillo - Cianciolo.

Vengono designati scrutatori: il consigliere Barbera, Piscitello Tindara e Miceli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e invita il proponente a illustrare l'argomento.

Si allontana il consigliere Dimaggio e il numero dei presenti scende a 12.

Il SINDACO precisa che l'auspicio dell'Amministrazione è quello di continuare a garantire il servizio di gestione rifiuti in modo eccellente, come finora fatto. Chiarisce che si è dovuto integrare il Piano finanziario perché si è dovuta inserire la somma di 30.000,00 euro riportata alla voce "Altri costi" prevista per il pagamento dei componenti la Commissione che dovrà espletare la gara, importo quantificato e richiesto dall'Urega.

Rientra il consigliere Dimaggio e il numero dei presenti ascende a 13.

Il consigliere MICELI, chiesta e ottenuta la parola, chiede chiarimenti sulla voce spazzamento dove si registra una diminuzione di costo rispetto al Piano finanziario dell'anno scorso.

La rag. Alfieri, presente in aula, autorizzata a intervenire, chiarisce che la diminuzione dipende dal fatto che per il personale contrattista, addetto al servizio, è stato accertato che la quota di retribuzione da riportare nel Piano Finanziario è solo quella a carico del Comune e non anche quella trasferita dalla Regione.

Il consigliere MICELI, chiesta e ottenuta la parola, rispetto al precedente Piano, rileva l'aumento dei costi dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati e la diminuzione di quelli legati alla raccolta differenziata.

Il SINDACO, ottenuta la parola, comunica che il conferimento dell'umido, attualmente, avviene presso l'impianto di compostaggio sito in Joppolo Giancaxio in Provincia di Agrigento, a costi più elevati rispetto a quando si conferiva ad Enna. Ritiene che l'utilizzo delle compostiere, con l'incentivo della riduzione della tariffa, contribuisca a ridurre il quantitativo di umido da conferire. Inoltre, ribadisce la necessità di effettuare i controlli poiché vi sono giorni nei quali si raccolgono rifiuti in bassa quantità mentre nelle giornate di martedì e venerdì se ne registra l'aumento.

Il consigliere MICELI, riottenuta la parola, ritiene necessario, al fine di ridurre la produzione dei RSU, informare i cittadini con una campagna di sensibilizzazione sulla modalità di raccolta dei rifiuti.

Il consigliere DIMAGGIO, chiesta e ottenuta la parola, chiede notizie sulla compostiera di comunità prevista nel Piano d'intervento dei rifiuti.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, riferisce che il progetto della compostiera di comunità in atto è fermo poiché per il suo utilizzo occorre acquisire le stesse autorizzazioni previste per le discariche e che le stesse sono realizzate per soddisfare le necessità fino ad un massimo di 1000 utenti con la conseguenza che i restanti rifiuti prodotti devono essere conferiti in discarica.

Non avendo alcun altro chiesto di intervenire, il PRESIDENTE mette in votazione la proposta che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 9 – Contrari n. 4.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta. Dopo mette ai voti la immediata esecutività della deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 9 – Contrari n. 4.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione dell'immediata esecutività della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA


Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa – contabile dall'oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2016".

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
PARERI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.

SERVIZIO/UFFICIO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE
Li 26/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura finanziaria al
codice LA PRESENTE PROPOSTA NON COPERTI VERIFICA CONTABILE

Li 26/04/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. (Omissis) ...il Comune stabilisce le scadenze di pagamento TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 79 del 06.06.2014 è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale- I.U.C;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche deve essere effettuata in base alle seguenti tabelle:

Utenze domestiche

Parte fissa	Utenze Domestiche	Parte variabile
Coefficiente Ka	N° componenti	Coefficiente Kb
0,75	1	0,81
0,88	2	1,60
1,00	3	2,10
1,08	4	2,60
1,11	5	2,90
1,10	6 e oltre	3,40
	Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,60

Cat.	Utenze non domestiche Descrizione	Parte fissa Coefficiente Kc	Parte variabile Coefficiente Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,52	4,55
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,74	6,50
3	Stabilimenti balneari	0,75	6,64
4	Esposizione autosaloni	0,52	4,55
5	Alberghi con ristoranti	1,55	13,64
6	Alberghi senza ristoranti	0,99	8,70
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	9,26
9	Banche ed istituti di credito	0,63	5,51

10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta e beni durevoli	1,16	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1,27	13,34
12	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	1,06	9,34
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	1,45	12,75
14	Attività industriali con capannone di produzione	0,86	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,54	48,74
17	Bar, caffè e pasticceria	4,38	38,50
18	Supermercati, macellerie e generi alimentari	2,80	24,68
19	Plurilicenze alimentari e misti	2,14	18,80
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	5,61	49,38
21	Discoteche, night club	1,02	8,95

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Ritenuto provvedere in merito;

Visto il piano finanziario TARI che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

- 1) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016, dell'importo complessivo di €. 510.185,77;
- 2) di approvare per l'anno 2016 le seguenti tariffe per la determinazione del tributo per unicità di rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011:

Utenze domestiche

Parte fissa Coefficiente Ka	Utenze Domestiche N° componenti	Parte variabile Coefficiente Kb
0,75	1	0,81
0,88	2	1,60
1,00	3	2,10
1,08	4	2,60
1,11	5	2,90
1,10	6 e oltre	3,40

	Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,60
--	--	------

Cat.	Utenze non domestiche Descrizione	Parte fissa Coefficiente Kc	Parte variabile Coefficiente Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,52	4,55
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,74	6,50
3	Stabilimenti balneari	0,75	6,64
4	Esposizione autosaloni	0,52	4,55
5	Alberghi con ristoranti	1,55	13,64
6	Alberghi senza ristoranti	0,99	8,70
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	9,26
9	Banche ed istituti di credito	0,63	5,51
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta e beni durevoli	1,16	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1,27	13,34
12	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	1,06	9,34
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	1,45	12,75
14	Attività industriali con capannone di produzione	0,86	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,54	48,74
17	Bar, caffè e pasticceria	4,38	38,50
18	Supermercati, macellerie e generi alimentari	2,80	24,68
19	Plurilicenze alimentari e misti	2,14	18,80
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	5,61	49,38
21	Discoteche, night club	1,02	8,95

- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

PIANO FINANZIARIO TARI DEL COMUNE DI TUSA
ANNO 2016

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti :

649 Nella determinazione delle superfici assoggettabili all'IUC, si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune prevede per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di TUSA si pone.

- Obiettivo d'igiene urbana

Il servizio di spazzamento delle strade e piazze comunali del centro urbano, viene svolto da nostri operatori manualmente e settimanalmente dal lunedì al sabato. Il servizio comprende anche lo svuotamento dei cestini collocati nei centri urbani. L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc).

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento e di incrementare la quantità da differenziare.

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Organizzazione del servizio

Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organo, indifferenziata, ingombranti, è effettuato in tutto il territorio comunale con il sistema "porta a porta".

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Ditta Barbera Servizi e Logistica s.r.l, la quale opera con proprie ditte di trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso la ditta Sicula Trasporti s.r.l di Catania, il verde e l'umido presso la ditta Joppolo Giancaxio di Agrigento e la differenziata presso la ditta Rekogest di Termini Imerese.

I rifiuti speciali (pile e farmaci – apparecchiature elettroniche) vengono conferite a ditte specializzate ed appositamente autorizzate.

- Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune prevede per l'anno 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dalla Ditta Barbera Logistica.

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità attuazione
Raccolta Indifferenziata	2 volte la settimana	Raccolta porta a porta
Vetro	1 volta ogni quindici giorni	Raccolta porta a porta
Verde -- Rifiuti biodegradabili -umido	3 volte la settimana	Raccolta porta a porta
Carta e Cartone	1 volta ogni quindici giorni	Raccolta porta a porta
Plastica	1 volta ogni quindici giorni	Raccolta porta a porta

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

COSTI DI GESTIONE (CG)

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente tabella:

Costi operativi di gestione (CG)	Costi comuni (CC)	Costi d'uso capitale (CK)
Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) - altri costi (AC)	- costi amministrativi (CARC) - costi generali di gestione (CGG) - costi comuni diversi (CCD)	- ammortamenti (Amm.) - accantonamenti (Acc.) - remunerazione del capitale investito (R)
Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR)		

Il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prevede che la determinazione delle tariffe relative all'anno avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente (n-1), aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuite di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) dell'anno in corso;

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

- ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento
- CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
- IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento
- X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

La determinazione del coefficiente Xn è lasciata alla piena discrezionalità dell'ente locale, con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero.

L'eventuale scostamento dei CG e dei CC per l'anno di riferimento rispetto all'aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.

Nel caso di attivazione della TARI "tributo", l'IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) e pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel P.E.F.

Il contrario accade, invece, nel caso in cui il comune, ai sensi del comma 29, dell'art. 14, D.L. 201/2011, abbia realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ed abbia quindi optato per l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, da applicarsi e riscuotersi da parte del soggetto affidatario del servizio ai sensi del comma 31, dell'art. 14, D.L. 201/2011: In tal caso, infatti, il soggetto affidatario applica l'I.V.A. agli utenti del servizio e porta in detrazione l'imposta versata ai propri fornitori, che pertanto non entra come costo nel PEF.

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione in due grandi categorie:

- a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio
- b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria, secondo quanto dettagliato al punto 3, che si riporta nella seguente tabella:

Costi fissi	Costi variabili
1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)	• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)
2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)	• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)
3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale;	• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
4. costi diversi (CCD)	• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)
5. altri costi (AC)	
6. costi d'uso del capitale (CK)	
NB: nel caso di conferimento dei rifiuti presso discariche gestite da terzi, gli enti locali devono richiedere al gestore dell'impianto di evidenziare all'interno del prezzo richiesto la quota attribuibile al capitale, per imputarla tra i costi fissi.	

Il PEF, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF, tenendo conto che i costi operativi e generali sono riferiti all'anno precedente, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi variabili (CV)	CVd	CVnd
Costi fissi (CF)	CFd	CFnd

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. 138/1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

All'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. 158/1999).

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell'ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività.

Determinazione del Costo del Servizio

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento all'anno 2016 necessari al calcolo della tariffa.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa. Dai dati suddetti risulta il piano finanziario che segue:

Dai dati suddetti risulta il P.F.

PARTE FISSA		12/12	totale
CSL Spazzamento strade, piazze, parchi	€	30.839,01	€ 30.839,01
CARC Amm.zione, accertamento , riscossione	€	18.900,76	€ 18.900,76
CGG Gestione generale del servizio	€	3.908,86	€ 3.908,86
CCD Costi comuni diversi			€ -
AC Altri costi	€	30.000,00	€ 30.000,00
CK Costi d'Uso capitale			€ -
			€ 83.648,63 TOTALE P. FISSA
PARTE VARIABILE			
CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€	316.800,00	€ 316.800,00
CTS Trattamento e smaltimento	€	88.768,80	€ 88.768,80
CRD Raccolte differenziate	€	20.968,34	€ 20.968,34
CTR Trattamento e recupero da RD - CONAI			
TOTALE		€ 426.537,14	€ 426.537,14 TOTALE P.VARIABILE
TOTALE GENERALE			€ 510.185,77

La norma prevede la suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche per come meglio prima specificato.

Nel Comune le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) sono attualmente 2.362 così distinte:

- UTENZE DOMESTICHE N. 2173
- UTENZE NON DOMESTICHE N. 189

La voce CSL Spazzamento strade, piazze e parchi viene determinata come segue:

voce	totale
stipendi personale dipendente	€ 21.174,42
oneri a carico Ente per personale dipendente	€ 5.461,39
IRAP personale dipendente	€ 1.325,10
salario accessorio personale dipendente	€ 200,00
tasse e assicurazioni	€ 678,10
acquisto beni e servizi	€ 2.000,00
CSL - Spazzamento strade, piazze, parchi - totale	€ 30.839,01

La voce CARC - costi di riscossione viene determinata assumendo necessario quanto segue:

<i>voce di costo analitica</i>	<i>cat.</i>	<i>costo annuale</i>	<i>aliquota</i>	<i>costo per P.F.</i>
posizione organizzativa	C	€ 42.946,79	10%	€ 4.294,68
integr. Istruttore	C	€ 1.126,00		€ 1.126,00
istruttore amministrativo	C	€ 8.741,36	50%	€ 4.370,68
Assistente Amm.vo	A	€ 3.515,67	60%	€ 2.109,40
postalizzazione				€ 3.000,00
costi diversi connessi alla riscossione				€ 4.000,00
CARC				Costi di riscossione € 18.900,76

La voce CGG - gestione generale del servizio viene determinata assumendo necessario quanto segue:

<i>voce di costo analitica</i>	<i>cat.</i>	<i>costo annuale</i>	<i>aliquota</i>	<i>costo per P.F.</i>
posizione organizzativa	C	€ 42.946,79	2%	€ 858,94
istruttore amministrativo	C	€ 8.741,36	10%	€ 874,14
assistente amm.vo	A	€ 3.515,67	5%	€ 175,78
costi diversi connessi alla gestione				€ 2.000,00
CGG				gestione generale del servizio € 3.908,86

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.

Ai fini del presente PEF la suddivisione è la seguente:

Utenze domestiche	60%
Utenze non domestiche	40%
TOTALE	100%

FABBISOGNO FINANZIARIO

Risulta quindi l'articolazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2016 come segue:

FABBISOGNO FINANZIARIO

Risulta quindi l'articolazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2016 come segue:

€	FISSA	€ 83.648,63	16,40%	Ut. Dom.	60%	€ 50.189,18
				Ut. Non Dom.	40%	€ 33.459,45
	VARIABILE	€ 426.537,14	83,60%	Ut. Dom.	60%	€ 255.922,28
				Ut. Non Dom.	40%	€ 170.614,86
510.185,86						

Il grado di copertura dei costi che si intende raggiungere è pari al 100%.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Scira

Il Consigliere Anziano
F.to Piscitello R.

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 02

Dalla Residenza Comunale, li 07 2016

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li 07 2016

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)
